

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE  
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'  
QUADRIENNIO NORMATIVO C.C.N.L. 2006/2009  
PARTE ECONOMICA ANNO 2008

I N D I C E

TITOLO I°

Disposizioni Generali

ART. 1 Ambito di applicazione e durata

ART. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

ART. 3 Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

TITOLO II°

Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo  
delle risorse umane e per la produttività

ART. 4 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22/01/2004

TITOLO III°

Utilizzo delle Risorse Stabili

ART. 5 Fondo progressioni orizzontali

ART. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

ART. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità al personale delle  
categorie A e B1

ART. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di  
particolari categorie di lavoratori

ART. 9 Utilizzo delle risorse stabili e variabili destinate al pagamento delle indennità di  
rischio, reperibilità, turno, maneggio valori

ART. 10 Utilizzo delle risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il  
miglioramento dei servizi

ART. 11 Fondo per lo straordinario

Art. 12 Disposizioni finali

Prospetti costituzione FES –  
Prospetti Utilizzo FES

## TITOLO I°

### Disposizioni generali

#### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto si applica al personale dipendente, non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato vigente nel periodo interessato alla contrattazione. Salvo diversa decorrenza specificatamente indicata, le clausole contrattuali entrano in vigore dalla data della sottoscrizione.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, nonché riconferma le relazioni sindacali di cui all'Art.3 del CCNL 22.1.2004.

Il presente CCDI tiene conto della disciplina del CCNL 2006-2009 stipulato in data 22/01/2004, dei CCNL per il biennio economico 2006-2007, nonché dei precedenti contratti decentrati integrativi stipulati tra le parti.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti, è da ritenersi valido, per la parte economica, annualità 2008.

In presenza di significativi scostamenti le parti concordano di operare una verifica congiunta.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato fino alla sottoscrizione del successivo così come previsto dal C.C.N.L.

Il presente CCDI ha durata fino alla stipulazione del successivo, salvo l'ipotesi di cui all'art.2 comma 4° del CCNL del 22-01-2004. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL e del presente CCDI, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa decorrenza specificatamente indicata dal presente contratto.

Il contratto decentrato integrativo, valido fino alla sottoscrizione del nuovo, potrà essere modificato attraverso il vigente sistema delle relazioni sindacali a richiesta delle parti.

Con cadenza almeno semestrale, di norma maggio-ottobre, le parti verificano, in apposite riunioni della Delegazione Trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente CCDI.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto collettivo decentrato è presentata dalle OO.SS. e /o dalla RSU, di norma, 3 mesi prima della scadenza. Durante tale periodo e per il mese successivo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Il CCDI persegue il duplice obiettivo di incrementare e mantenere l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività e di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale dipendente. Entrambi gli obiettivi si realizzano attraverso

un sistema di gestione interna e di verifica dei risultati raggiunti e con la salvaguardia dei livelli retributivi raggiunti dal personale

**ART. 2**  
**INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE**

Dato atto che:

- 1 - "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/01 – e art. 4 comma 5 CCNL 1.4.1999);
- 2 - le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

**ART. 3**  
**PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE**

Le parti fanno rinvio all'art.4 del CCNL del 22-01-2004.

**TITOLO II°**

Costituzione del fondo relativo alle risorse  
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

**ART. 4**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004**

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2006 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL e così composte:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2008			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2007	IMPORTO 2008
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - risorse destinate al lavoro straordinario		
	Art. 15 comma 1 lettera a)		
	Art. 15 comma 1 lettera b)		
	Art. 15 comma 1 lettera g)		
	Art. 15 comma 1 lettera h )		
	Art. 15 comma 1 lettera i)		
	Art. 15 comma 1 lettera j)		
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1		
	Art. 4 comma 2		

	T O T A L I	€. 498.529,19	€. 498.529,19
C.C.N.L. 05/10/2001	Art.4 comma 2		€ 24.357,94
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 )		€23.455,00
	Art. 32 comma 2		€ 18.915,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art.32 comma 7		€7.566,00
C.C.N.L. 22/01/2004	Art.32 comma 1 – una tantum Solo x 2003		0
	Art.32 comma 2 – una tantum Solo x 2003		0
	Art.32 comma 7 – una tantum Solo x 2003		0
Ccnl 2004/2005	T O T A L E		€572.823,13
	Incremento 0,5%monte Salari 2003 escluso dirigenti		€ 22.150,00
Ccnl 2004/2005	Incremento 0,3% monte salari 2003 escluso dirigenti		€ 13.290,00
	Totale		€ 608.263,13
A detrarre	Risorse destinate al pagamento della indennità di comparto 2008		-€ 92.333,16
A detrarre	Importi per progressione orizzontale attr. 2004/2005		-€. 156.151,63
	T O T A L E 1 FONDO DISPONIBILE		€ 359.778,34

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO 2007	IMPORTO 2008
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 – lettera d) risorse per sponsorizzazioni (ital telecom)		
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 – lettera e) economie da part- time		
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale		€ 159.600,00
	Art. 15 comma 2 – incremento base annua1.2% monte salari 1997		€ 48.413,17
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive per processi riorganizzativi dell'Ente		€ 135.200,00
Ccnl 22.1.2004	Riutilizzo risorse per progressione verticale attr.1.4.2005 – 1.4.2006		
	Economie da avanzo di amministrazione 2005		€ 9.941,87

C.C.N.L. 22.1.2004	Art.33 comma 4 lett.b e c) – riutilizzo indennità di comparto nella misura pari al valore annuo corrisposto al personale cessato		€ 14.929,85
C.C.N.L. 22/1/2004	ART.34 COMMA 4 – economie per progressione orizzontale: personale cessato o riclassificato in categoria superiore		€ 48.099,83
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 416.184,72
TOTALE GENERALE RISORSE (CONTINUATIVE + VARIABILI)			€ 775.963,06

### TITOLO III°

#### UTILIZZO DELLE RISORSE

##### Art.5

#### FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI anno 2008

Il Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali comprensivo delle progressioni effettuate nella vigenza del CCNL 1998-2001 e 2002 -2005 ammonta complessivamente a €. 156.151,63

[ Fondo previsto dall'art. 34 del C.C.N.L. 22.01.2004 – riportato per memoria]

##### ART. 6

#### UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO

Per l'anno 2008 l'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili è pari a € 91.389,72 finanziata con le risorse stabili previste dall'art. 32 comma 1 del CCNL 22.1.2004 e finalizzate a tale istituto.

##### ART. 7

#### UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' AL PERSONALE DELLE CATEGORIE A e B1.

Ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del CCNL del 22.1.2004 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, l'indennità di €. 64,56 annue lorde, di cui all'art. 4 – comma 3 – del CCNL 16.7.1996.

L'importo complessivo determinato per l'anno 2008 è pari a €. 3.615,36 come si evince dal prospetto sotto riportato:

N. dipendenti	importo	Importo annuo indennità spettante
cat. B	64,56	€ 3615,36
TOTALE		€ 3.615,36

##### ART.8

#### UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Per i compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale di categoria D, non incaricati di posizioni organizzative, è attribuito il compenso previsto dall'art. 17 comma 2

lettera f ) del CCNL del 1.4.1999, come sostituito dall'art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006. L'indennità è stabilita in ragione annua da erogarsi con cadenza annuale. L'attribuzione e la relativa liquidazione per il pagamento avverrà con determinazione del Dirigente o Responsabile del competente Settore.

Art.7 comma 1 del ccnl 9.5.2006			
Categoria	D non titolari posizione	importo	
	B3 – C		
TOTALE		€ 40.400,00	
Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17 comma 2 lettera i) del CCNL 1.4.1999, come integrato dall'art. 36 comma 2 del CCNL del 22.1.2004 è prevista una indennità nella misura sottoriportata:			
Importo annuo	€ 150,00	Totale	€ 3.450,00

Attualmente le figure professionali sono identificate in :

- Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale;
- responsabile dei tributi;
- archivisti informativi
- addetto U.R.P.

Le parti concordano che l'importo annuo stanziato è limite alla determinazione dell'importo individuale, per cui salvo diverso accordo tra le parti lo stesso verrà determinato proporzionalmente in presenza di aumento delle unità aventi titolo.

#### ART. 9

#### UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO E MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO/NOTTURNO.

Per le indennità relative alla specificità delle prestazioni rese dai dipendenti per il funzionamento dei servizi sono stabiliti € 92.650,00

Sono individuate le seguenti indennità:

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta al personale già individuato e con i criteri già contrattati previsti all'art. 13 del CCDI biennio 2006-2007:

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo Professionale A - B	Unità Previste	Somma Prevista
Autisti		
Addetti Servizio strade		
Addetti Servizio Pubbl Ill.ne		
Addetti Pronto intervento		

Addetti Servizio cimitero		
Addetti servizio giardini		
Totali		€ 15.000,00

2. L'indennità per attività prestata in orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta con i criteri già contrattati e previsti all'art. 13 del CCDI biennio 2006-2007:

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a €. 14.000,00

- 3) Indennità di turno : diurno – festivo o notturno – festivo/notturno come disciplinato dall'art. 22 del CCNL 14.9.2000 tuttora vigente per i Servizi individuati all'art. 13 del CCDI 2006 -2007

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a €. 56.000,00

4) Reperibilità : per le prestazioni rese in conformità ed in applicazione al Regolamento adottato con le Deliberazioni di Giunta Municipale nr .252 e 253 del 23.12.2003 e come disciplinato dall'art. 23 del CCNL 14.9.2000, vigente, finalizzata ai Servizi individuati e con i criteri previsti all'art. 13 del CCDI 2006- 2007 per l'annualità 2007:

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari a €. 7.500,00

5) Maneggio valori : compenso per maneggio valori per le prestazioni di cassa effettuate dall'economista comunale pari a € 150,00 valore annuo su prestazioni effettivamente rese

#### ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono quantificate complessivamente in €. 374.307,50 così suddivise:

- €. 159.600,00 per i compensi previsti e specificatamente destinati da legge,
- €. 214.707,50 per produttività collettiva con valutazione del risultato come sotto specificato:
  1. incremento di attività € 100.200,00: di cui € 73.000,00 per decentramento e innovazione tecnologica, € 22.000,00 per la Scuola di Formazione Professionale, e 5.200,00 per il progetto notte bianca 2008.
  2. produttività collettiva residuale del Fes € 114.507,50

Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente e, in particolare, specificati per ciascun Settore nelle schede di dettaglio del Piano Esecutivo di Gestione. L'erogazione del premio incentivante avverrà, a consuntivo dopo la verifica dei risultati e del raggiungimento obiettivi, secondo i criteri del sistema di valutazione permanente del personale vigente presso l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 11 FONDO PER LO STRAORDINARIO

Il fondo di cui all'art. 14 comma 4 del CCNL 1.4.1999 e art. 38 e 38 bis del CCNL 14.9.2000 tuttora vigente per compensare prestazioni straordinarie ammonta per il 2008 a € 18.000,00.

E' destinato, a compensare entro il limite del suo ammontare, su preventiva autorizzazione:

- prestazioni rese per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, imprevedibili, non programmabili;
- prestazioni rese in reperibilità
- prestazioni rese per assistenza e supporto agli Organi Istituzionali.

Per il 2008 viene confermato e trova applicazione l'art. 8 comma 3 e comma 4 del Contratto Collettivo Decentrato integrativo 2005 di cui alla Delibera nr 218 del 29.12.2005 per quanto riguarda il limite individuale pro-capite delle ore remunerabili, per le eccezioni consentite, e per l'Istituto della Banca delle Ore.

ART.12  
DISPOSIZIONE FINALE.

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate e non in contrasto con il presente contratto decentrato conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Letto, confermato e sottoscritto,